



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 648/16/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
PROVINCIA DI GORIZIA E DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 21 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 25 novembre 2016 (prot. n. 61460) con la quale la dott.ssa Martina Luciani, coordinatore del Comitato di Gorizia per il No alla riforma costituzionale, ha segnalato la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della *par condicio*. In particolare, l'esponente ha rilevato che *“mercoledì 23 novembre alle ore 18.30, Debora Serracchiani parteciperà come Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ad un convegno organizzato dal Comitato per il Sì con altri due relatori [...] nella Sala del Consiglio di Gorizia messa a disposizione dalla Provincia di Gorizia su richiesta del Consigliere Provinciale Cosma”* e che tale iniziativa *“vede coinvolte due pubbliche amministrazioni, la Regione e la Provincia [...], che, sebbene in modo differente, svolgeranno “attività di comunicazione”, segnatamente illustrando le ragioni del Sì attraverso la sua rappresentate nonché organo di governo (Presidente Serracchiani)”*;

VISTA la nota del 2 dicembre 2016 (prot. n. 62365) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso gli esiti del procedimento istruttorio avviato, a seguito della richiesta dell'Autorità del 28 novembre 2016 (prot. n. 61594). In particolare, il Comitato ha rilevato che *“la presenza all'incontro della Presidente della Regione FVG [...] non è avvenuta in veste istituzionale ma politica, essendo l'evento organizzato privatamente da un soggetto politico (Comitato Basta un Sì)”* e che la Provincia di Gorizia non ha *«in alcun modo contribuito o partecipato, con proprie iniziative di comunicazione istituzionale, a pubblicizzare l'evento oggetto di segnalazione, ma si è limitata a mettere a disposizione la sala secondo regole procedure d'accesso comuni e codificate nel proprio “Regolamento per la concessione in uso delle sale provinciali”»*. Il Comitato ha pertanto proposto l'archiviazione del procedimento per l'insussistenza della violazione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000 da parte della Provincia di Gorizia e della Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota del 1 dicembre 2016 con la quale il Segretario Generale della Provincia di Gorizia, nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni in merito ai fatti contestati formulata dal predetto Comitato, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- in data 23 novembre 2016 *“si è effettivamente svolto nella sala del Consiglio provinciale della Provincia di Gorizia un incontro pubblico organizzato dal Comitato Basta un Sì, ma si fa presente che la Provincia di Gorizia non ha in alcun*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

modo collaborato all'organizzazione o alla pubblicazione dello stesso attraverso attività di comunicazione istituzionale”;

- *l'uso della sala è stato concesso su “richiesta del consigliere provinciale Stefano Cosma, a norma dell'articolo 9 del Regolamento allegato”;*

PRESA VISIONE del volantino relativo all'incontro del 23 novembre 2016 tenutosi presso la sala del consiglio provinciale di Gorizia, recante l'indicazione *“Basta un Sì”* e la dicitura *“Le Ragioni del Sì, ne parliamo con Debora Serracchiani...”*, allegato alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge n. 28 del 2000 si applica dalla data di indizione dei *referendum*, che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO, con riferimento alla fattispecie in questione, che il volantino di all'incontro del 23 novembre 2016, recante l'indicazione *“Basta un Sì”* e la dicitura *«Le Razioni del Sì, ne parliamo con Debora Serracchiani “appello per il Sì al referendum del 4 dicembre”»*, pur in assenza di elementi in ordine alle modalità di diffusione e distribuzione, non appare riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione in quanto pur recando l'indicazione del nome del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, non riporta alcun logo dell'ente da questa rappresentato né della Provincia di Gorizia né altri elementi che consentono di attribuire l'iniziativa agli enti medesimi;

RITENUTO, pertanto, che tale iniziativa esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000, in quanto non è stata posta in essere da una pubblica amministrazione;

RILEVATO, inoltre, che la concessione in uso delle sale provinciali per lo svolgimento di convegni e altre manifestazioni non configura di per sé un'iniziativa di comunicazione istituzionale dell'ente;

RITENUTO, altresì, che l'iniziativa oggetto di segnalazione, relativa all'incontro del 23 novembre 2016 organizzato dal Comitato *“Basta un Sì”*, non appare connessa a forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall'amministrazione provinciale di Gorizia o dalla Regione Friuli Venezia Giulia in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Provincia di Gorizia, alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi